

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANIERI, SIGNORI, INNAMORATO**  
e **BONO PARRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1987

### Elevazione del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi

ONOREVOLI SENATORI. – Nello sforzo di adeguare la normativa legislativa a mutate condizioni della società o di rispondere a nuove esigenze e necessità maturate nel tempo, trova fondamento l'attività propositiva di leggi dei due rami del Parlamento nei vari settori della vita civile del nostro Paese.

In coerenza con tale impegno, sono state presentate da più parti proposte di legge per l'elevazione del limite di età per l'ammissione ai concorsi negli uffici dello Stato e negli enti pubblici.

Sono molteplici le valutazioni che spingono in tale direzione.

Un dato oggettivo da cui partire è il cambiamento avvenuto nelle diverse tappe dell'esistenza biologica dell'uomo, la maggiore

longevità conseguenza del più alto tenore di vita e delle conquiste della scienza medica, il prolungarsi della capacità di azione che ne è derivata e che ha ispirato l'idea della necessità di spostare in avanti l'età pensionabile.

Si aggiungono poi altri elementi di supporto, alcuni dovuti alla contingenza, quale il blocco delle assunzioni che per anni ha in pratica impedito a molti giovani l'accesso nel mondo del lavoro, altri più legati allo sviluppo della nostra società, quali il ritardo nel termine degli studi per l'affermarsi dell'università di massa e la richiesta di più alte specializzazioni e di più larghe esperienze.

Pare quindi giusto, anche nello spirito degli articoli 1, 2 e 37 della Costituzione della Repubblica, rimuovere ogni ostacolo all'effetti-

vo esercizio del diritto al lavoro, permettendo ai cittadini un più ampio spazio di possibilità nella partecipazione ai pubblici concorsi mediante l'elevazione del limite di età consentito.

D'altro canto, provvedendosi a sanare l'attuale situazione, non se ne possono ignorare alcuni aspetti che la rendono più grave per tutte le persone che si sono venute a trovare in stato di difficoltà e inferiorità rispetto ad altre. Ci si riferisce a quanti sono stati impediti per un arco della propria vita nell'inserirsi nel mondo del lavoro dall'adempimento di compiti di assistenza verso i propri familiari.

Basta pensare alle enormi carenze di applicazione della legge n. 180 del 1978 e alle più generali e drammatiche deficienze delle pubbliche strutture sanitarie e di assistenza sociale. È poi noto come, di fatto, ciò sia nella realtà un limite soprattutto per le donne, sulle quali continua nella maggior parte a gravare il peso

della famiglia e le deficienze delle pubbliche strutture.

Comunque, si è scartata l'ipotesi di un particolare trattamento per la donna, che pure avrebbe fondamento come correttivo tendente a realizzare condizioni di pari opportunità, sia per non legittimare la concezione della tradizionale divisione del lavoro nell'ambito della famiglia, sia per rimanere sul terreno costituzionale della pari dignità dei due sessi con uguali diritti e doveri.

Con l'articolato del presente disegno di legge si dà sistemazione giuridica alle ipotesi esposte, anche se sembra opportuno che il Senato prenda in considerazione l'idea di una nuova organica sistemazione di tutta la materia, tenendo conto delle decisioni che saranno assunte per l'elevazione del limite di età, con un riassetto organico da parte della Presidenza del Consiglio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, già sostituito dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1978, n. 288, è sostituito dal seguente:

«non aver superato l'età di anni quaranta alla data del provvedimento che bandisce il concorso».

**Art. 2.**

1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai quaranta. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età».

**Art. 3.**

1. Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al quarantesimo anno di età.

**Art. 4.**

1. Il limite massimo di età stabilito nei precedenti articoli è elevato al quarantacinquesimo anno per i concorrenti che per un periodo non superiore a cinque anni abbiano svolto esclusivamente e continuamente lavoro

casalingo per l'allevamento e l'educazione dei figli o per l'assistenza al coniuge o ai genitori o ai suoceri non autosufficienti.

Art. 5.

1. È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.